

STATUTO DIGICAMERE S.C.A.R.L.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione sociale è "DigiCamere - Società Consortile a responsabilità limitata". La società può validamente denominarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con l'indicazione abbreviata "Digicamere S.c.a r.l." senza vincolo di rappresentazione grafica.

Art. 3 - Oggetto

La Società Consortile non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la fornitura ai propri soci - ed agli Enti dagli stessi controllati - di servizi strumentali per il conseguimento dei loro compiti istituzionali o per incarichi ad essi conferiti, o in adempimento di convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, o a supporto dei problemi delle imprese o per lo svolgimento delle attività connotate da organizzazione imprenditoriale che i Consorziati medesimi svolgono.

Tali servizi si fondano su competenze trasversali che la Società Consortile ha al proprio interno per identificare soluzioni innovative basate su conoscenze ed esperienze

multidisciplinari: analisi di processo e tecnologiche, comunicazione multicanale, gestione dei documenti amministrativi digitali e cartacei e gestione amministrativa delle pratiche.

Inoltre coerentemente con il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sue s.m.i.), la Società Consortile ha il compito di acquisire, progettare, approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto dei Consorziati e con criteri di economicità gestionale: sistemi e progetti software, banche dati, ogni altro prodotto, servizio o tecnologia afferente l'erogazione di servizi basati sull'uso delle tecnologie tipiche di internet e dei canali di comunicazione digitale.

La Società potrà rendere ogni servizio e compiere ogni operazione strumentale al raggiungimento dei propri scopi sociali, nonché compiere ogni operazione idonea alla miglior efficienza dell'attività dei soci ed al loro coordinamento.

La Società potrà inoltre richiedere, per conto e nell'interesse dei soci, finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale.

La Società potrà altresì realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge, delle competenze dei Consorziati e dei loro organi istituzionali e con esclusione delle attività riservate a particolari categorie di soggetti.

Art. 4 - Durata

La durata della Società Consortile è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Art. 5 - Sede

La Società Consortile ha sede in Milano.

Potranno essere istituite, modificate o soppresse nelle forme di legge, dipendenze, sia in Italia che all'estero, anche costituendole in forma di sede secondaria.

TITOLO II

SOCI CONSORZIATI - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

- CAPITALE - QUOTE

Art. 6 - Soci consorziati e condizioni di ammissione

Possono essere Soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio ed altri enti interamente partecipati dalle Camere di Commercio. Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al

Consiglio di Amministrazione che, dopo aver verificato che ricorrano i requisiti di cui al comma che precede, provvederà a sottoporla per l'approvazione all'Assemblea, che ne definirà anche le modalità attuative.

Art. 7 - Capitale Sociale - Diritti delle Quote

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal denaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

~~__Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle quote di partecipazione, la quota posseduta dalla Camera di Commercio di Milano incorpora i diritti particolari che seguono:~~

(i) ~~i particolari diritti riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente di cui all'articolo 15;~~

(ii) ~~i particolari diritti riguardanti la nomina del Collegio sindacale di cui all'articolo 20 nonché quelli riguardanti la nomina del Revisore/Società di Revisione di cui all'articolo 20 medesimo.~~

~~Gli speciali diritti della quota della Camera di Commercio di Milano decadranno nel caso in cui la stessa venga a detenere una partecipazione inferiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.~~

Art. 8 - Recesso ed Esclusione dei soci consorziati

I Soci possono recedere nei casi di legge.

L'Assemblea potrà deliberare l'esclusione nei confronti del Socio consorziato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, del Regolamento Consortile e, in genere, delle deliberazioni adottate dagli organi consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
- c) perda i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente Statuto.

Il socio consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. La delibera di esclusione sarà assunta con la maggioranza del capitale detenuto dai rimanenti soci.

Modalità ed effetti del recesso e dell'esclusione sono regolati dalla legge.

TITOLO III

PRESTAZIONI DELLA SOCIETA'

Art. 9 - Prestazioni della Società consortile

Tipologia, modalità e condizioni delle prestazioni e dei servizi della Società ai Soci **a enti del sistema camerale e a terzi, nei limiti di quanto indicato all'articolo 3**, sono definite nel Regolamento Consortile predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci, **l'Amministratore Unico** o il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.

CAPO I - Assemblea

Art. 11 - Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero un socio sottopongono alla loro approvazione.

All'assemblea spettano i diritti di controllo sulla società e sulla gestione coordinata e unitaria secondo il modello dell'"in house providing".

In particolare, ciascun socio, qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall'assemblea, può richiedere all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima assemblea utile.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione

assembleare.

All'assemblea sono demandate in particolare:

(i) l'approvazione del piano industriale periodico;

(ii) la determinazione degli indirizzi strategici della Società;

(iii) l'approvazione del Regolamento Consortile;

(iv) l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo;

v) la nomina dell'amministratore unico o laddove ne ricorrano le condizioni del Consiglio di Amministrazione

(vi) — la nomina del Collegio Sindacale, determinandone il relativo compenso ed eventuale nomina del revisore/della società di revisione della ai sensi dell'art 23.7

(vii) l'approvazione dei contributi obbligatori necessari all'esistenza ed al funzionamento della Società e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima;

(viii) l'approvazione preventiva alle operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili e di assunzione e vendita di partecipazioni in società.

(ix) autorizza ~~l'organo amministrativo~~ l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione a nominare il direttore generale.

Art. 12 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove in Italia, mediante avviso scritto con

prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione si intende adottata quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea - Segretario

L'Assemblea è presieduta **dall'Amministratore Unico** o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da chi ne fa le veci; in mancanza è presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'Assemblea su designazione del presidente dell'Assemblea.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dall' Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

Art. 14 - Intervento - Rappresentanza - Deliberazioni

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel **Registro Imprese**. Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società o di società da questa controllate.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante e gli intervenuti devono poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono inoltre poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 20 per la nomina dell'Amministratore Unico, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, e salva comunque diversa inderogabile disposizione di legge, l'assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Organo Amministrativo

La società consortile è amministrata da **un Amministratore Unico** o un Consiglio di Amministrazione formato da **3** o 5 membri, ricorrendo le condizioni di cui alle normative vigenti.

L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società ad eccezione di

quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea, la rappresentanza della stessa ed il libero uso della firma sociale.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea

In ogni caso, l'assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione appartenga al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.

~~in conformità alle disposizioni che seguono:~~

~~a) tre Amministratori saranno di nomina del socio Camera di Commercio di Milano, il quale indicherà altresì, tra essi, l'Amministratore che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori nominati ai sensi della presente lettera a) per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, il nuovo amministratore chiamato a sostituire quello cessato sarà egualmente nominato dal socio Camera di Commercio di Milano; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della~~

~~sua nomina;~~

~~b) i restanti Amministratori sono nominati dall'Assemblea secondo le disposizioni che seguono, precisandosi che nell'accertamento dei risultati di tale votazione non verranno computati i voti del socio Camera di Commercio di Milano:—~~

~~(i) ciascun socio avrà diritto di presentare una propria lista di candidati; le liste potranno essere presentate direttamente in sede assembleare; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista e ogni socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista;~~

~~(ii) le liste presentate saranno messe ai voti e ciascuno socio potrà votare una sola lista;~~

~~(iii) in caso di presentazione di due liste che risultino entrambe votate in assemblea, i restanti due Amministratori saranno tratti in misura di uno per ciascuna lista;—~~

~~(iv) in caso di presentazione di più di due liste che risultino votate in assemblea, i restanti due Amministratori saranno tratti in misura di uno dalla lista che abbia ottenuto più voti e di uno da ciascuna ulteriore lista votata, con votazione di ballottaggio per il caso che siano più di due.~~

Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori nominati ai sensi della presente lettera b) per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in

carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 16 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente (ove non nominato ai sensi dell'articolo 15) e può nominare un Vice Presidente **cui attribuire i poteri del Presidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi** e, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o

consiliare, può delegare proprie attribuzioni **ad un amministratore delegato** determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega **salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.**

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, purché in Italia, su convocazione scritta (telex o telefax o posta elettronica) del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di due dei componenti del Consiglio stesso, inviata al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, se sussistono condizioni di urgenza, la convocazione può essere fatta dall'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano.

Le riunioni, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure, mancando anche quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, se nominato; in mancanza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la presenza effettiva - anche per audioconferenza o videoconferenza - della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio si considera validamente tenuto anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi ove nominati.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Art. 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione operativa della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti

necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti tuttavia delle competenze riservate dalla legge e dallo statuto all'Assemblea.

In particolare e tra l'altro, il Consiglio:

a) propone all'Assemblea le eventuali modificazioni dello Statuto e del Regolamento Consortile;

b) propone all'Assemblea l'eventuale proroga, o l'eventuale scioglimento o la messa in liquidazione della società consortile;

c) può nominare un Direttore Generale della Società Consortile, **previa autorizzazione dell'assemblea;**

d) definisce le modalità di attuazione amministrativa dell'oggetto della società sulla base dei piani annuali, **approvati dall'Assemblea dei soci,** di cui al Regolamento Consortile;

e) entro il 31 dicembre di ciascun anno approva il bilancio preventivo annuale e la relazione sul piano annuale delle attività da realizzare nell'anno successivo.

Restano fermi i diritti di controllo spettanti ai soci ai sensi di legge; in particolare, ciascun socio ha comunque diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La rappresentanza legale della società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta **all'Amministratore Unico o** al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Vice Presidente, ove nominato, ha la rappresentanza legale della società in caso di assenza o impedimento del Presidente. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, se nominati, possono, in sede di nomina, ricevere il potere di rappresentare legalmente la società.

CAPO III - COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 - Sindaci

L'assemblea nomina un Collegio Sindacale definendone competenze, poteri e compenso.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e funziona ai sensi di legge.

In ogni caso, l'assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Collegio sindacale appartenga al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.

~~Il Collegio sindacale ed il suo Presidente sono nominati in conformità alle disposizioni che seguono:~~

~~a) due sindaci effettivi ed un sindaco supplente saranno di nomina del socio Camera di Commercio di Milano;~~

~~b) il restante Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di~~

~~legge, precisandosi che nell'accertamento dei risultati di tale votazione non verranno computati i voti del socio Camera di Commercio di Milano. Allo stesso modo si provvede alla designazione del Presidente del Collegio sindacale.~~

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele o video conferenza nel rispetto dell'articolo 17.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'assemblea che potrà anche affidare il controllo contabile al Revisore/Società di Revisione. In tal caso, nomina, poteri ed attribuzioni del Revisore/Società di Revisione sono quelli disciplinati ai sensi di legge. ~~ed il Revisore/Società di Revisione è nominato dal socio Camera di Commercio di Milano.~~

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - CONTRIBUTI

Art. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - Contributi - Utili

La Società Consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel

quadro delle finalità consortili.

I soci sono tenuti a versare:

(i) contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al funzionamento della Società e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall'assemblea determinati dal Regolamento Consortile;

(ii) eventuali contributi facoltativi in relazione ai servizi forniti dalla Società Consortile determinati dal Consiglio in base ai loro costi di produzione e di erogazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Scioglimento

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Art. 24 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)